

	Allegato "B" al n. 75.011 di Repertorio n. 18.450 di Raccolta	
	STATUTO	
	GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALLI MARECCHIA E CONCA SOCIETÀ CON-	
	SORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ARTICOLO 1 - E' costituita ai sensi degli articoli 2615-ter e	
	2462 e seguenti del Codice civile una Società a responsabilità	
	limitata a scopo consortile denominata:	
	"Gruppo di Azione Locale Valli Marecchia e Conca Società Con-	
	sortile a responsabilità limitata."	
	La Società potrà a tutti gli effetti di legge utilizzare la	
	denominazione abbreviata: "G.A.L. Valli Marecchia e Conca Soc.	
	Cons. a r.l.".	
	ARTICOLO 2 - La Società consortile ha sede nel Comune di Nova-	
	feltria all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione	
	eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art.	
	111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprime-	
	re ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, fi-	
	liali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza)	
	ovvero di trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambi-	
	to del Comune sopra indicato.	
	Spetta, invece, all'Assemblea dei soci deliberare la istitu-	
	zione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Co-	

	mune diverso da quello sopra indicato.	
	ARTICOLO 3 - La durata della società consortile è fissata fino	
	al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta), essa potrà essere pro-	
	rogata con delibera dell'Assemblea.	
	TITOLO II	
	SCOPO E OGGETTO	
	ARTICOLO 4 - La società consortile, che opera con scopo mutua-	
	listico e senza fine di lucro, è costituita quale Gruppo di	
	Azione Locale. Le responsabilità, i compiti e gli obblighi del	
	"G.A.L. Valli Marecchia e Conca Soc. Cons. a r.l." sono quelli	
	definiti prioritariamente nel Programma di Sviluppo Rurale	
	della Regione Emilia-Romagna e dalle normative di riferimento	
	nazionali ed europee.	
	La società consortile ha come scopo la gestione e la realizza-	
	zione di progetti indirizzati allo sviluppo economico priori-	
	tariamente del territorio della Provincia di Rimini e persegue	
	il proprio oggetto-finalità consortile curando la realizzazio-	
	ne di progetti di sviluppo economico, e prioritariamente la	
	realizzazione della Strategia di Sviluppo Locale di tipo par-	
	tecipativo (Programma Leader), nonché ogni altro tipo di pro-	
	gramma e progetto utile al sostegno e allo sviluppo economico	
	e dell'identità sociale e culturale del territorio.	
	ARTICOLO 5 - In relazione ai propri scopi la società consorti-	
	le ha per oggetto le seguenti attività:	
	- attuare la propria Strategia di Sviluppo Locale attraverso	

	la predisposizione, presentazione e attuazione del Piano di	
	Azione Locale (PAL) per valorizzare il patrimonio territoriale	
	delle Valli del Conca e del Marecchia, nel rispetto delle spe-	
	cificità del territorio locale, favorendo le sinergie tra at-	
	tività agricole, zootecniche, agrituristiche, artigianali, in-	
	dustriali, turistiche, culturali, ambientali e paesaggistiche;	
	- svolgere un programma di animazione territoriale continuati-	
	vo nel periodo di riferimento della SSL e del PAL;	
	- programmare e svolgere le predette attività anche in armonia	
	con altre iniziative regionali, nazionali e comunitarie comun-	
	que inerenti lo sviluppo locale;	
	- contribuire all'incremento dell'occupazione e della qualità	
	della vita nelle aree rurali di propria pertinenza;	
	- fornire servizi finalizzati all'organizzazione e allo svi-	
	luppo del sistema imprenditoriale locale;	
	- promuovere la collaborazione tra soggetti privati ed enti	
	pubblici per creare reali occasioni di sviluppo economico dei	
	territori locali;	
	- realizzare studi e progetti per lo sviluppo socio-economico	
	integrato delle aree territoriali in ambiti settoriali ed in-	
	tersettoriali;	
	- creare e coordinare le iniziative di sviluppo dei vari set-	
	tori economici, la promozione, le varie offerte di ospitalità,	
	la commercializzazione anche affidata a terzi sulla base di	
	specifiche qualificazioni strutturali e riconosciute competen-	

	ze;	
	- fornire servizi finalizzati all'organizzazione, sviluppo e gestione del sistema turistico locale;	
	- creare un articolato sistema informativo riguardante il territorio;	
	- organizzare e svolgere iniziative, manifestazioni ed eventi al fine di valorizzare il patrimonio culturale e storico del territorio;	
	- creare e gestire programmi e progetti di marketing territoriale;	
	- svolgere altre attività ed iniziative atte a promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle attività socio-economiche e culturali delle Valli Marecchia e Conca, anche attraverso la predisposizione e la gestione di altri programmi e progetti Regionali, Nazionali ed Europei, anche tramite finanziamenti privati.	
	La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio.	

	La Società potrà stipulare contratti consortili nelle modalità	
	previste dagli artt.2062, 2063 e 2615 ter del Codice Civile	
	con operatori pubblici e privati interessati per il raggiungi-	
	mento degli obiettivi societari di cui sopra, anche costituen-	
	do apposito fondo consortile su deposito degli aderenti da	
	utilizzarsi ai fini dello scopo contrattuale.	
	E' espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del	
	risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante	
	offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal	
	T.U.I.F. (D. Lgs. 24/2/1998 n° 58), nonché l'esercizio nei	
	confronti del pubblico delle attività di assunzione di parte-	
	cipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi	
	forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermedia-	
	zione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106	
	T.U.L.B. (D. Lgs. 1/9/1993 n° 385).	
	E' altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività	
	che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti	
	dal D. Lgs. 58/98.	
	TITOLO III	
	SOCI, CAPITALE SOCIALE, CONTRIBUTI CONSORTILI E	
	FINANZIAMENTI SOCI	
	ARTICOLO 6 - Alla Società partecipano Enti pubblici, aziende a	
	partecipazione pubblica e private, Istituti di Credito nonché	
	Enti, Associazioni o altri soggetti privati o loro organizza-	
	zioni interessati all'oggetto sociale e che condividono lo	

scopo della società.

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro imprese. Nel Registro imprese devono essere indicati l'indirizzo e, se comunicati, il numero di telefono, telefax e l'indirizzo e-mail. Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti il domicilio dev'essere effettuata mediante comunicazione scritta agli amministratori che provvederanno ad annotarla nel Registro imprese. Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per la mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ARTICOLO 7 - Il capitale è fissato in Euro 86.500,00 (ottantaseimilacinquecento/00) diviso in quote a norma di legge.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

ARTICOLO 8 - La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

In caso di aumento del capitale sociale imputando ad esso le riserve o gli altri fondi disponibili iscritti in bilancio, la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante

nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. I soci della società possono decidere che le quote siano loro attribuite anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti di capitale. Nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione che non potrà in nessun caso essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto. La comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci iscritti a Registro imprese mediante raccomandata con A.R.; detta comunicazione può essere omessa qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della decisione di aumento.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote di partecipazioni che siano rimaste non optate; se l'aumento di capitale non viene sottoscritto per l'intero suo importo dai soci, potrà, per la parte non sottoscritta, essere collocato presso terzi, salvo che la decisione di aumento non lo escluda e salvo sempre quanto disposto dall'art. 2481 bis - terzo comma - c.c. per il caso di sottoscrizioni parziali.

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482 - ter C.C.; in tal caso, così come nel caso di decisione di aumento del capitale da liberarsi mediante conferimento in natura con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del successivo articolo 30 del presente statuto. Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro. In caso di conferimento di opera o di servizi si applica l'art. 2464 C.C.

ARTICOLO 9 - Ai sensi dell'articolo 2615 ter, 2° comma, del codice civile, l'Assemblea può deliberare conferimenti da singoli soci consorziati effettuati anche con l'apporto di servizi e competenze sino a concorrenza del contributo dovuto.

L'importo dei contributi, nonchè le relative modalità e tempi di versamento verranno determinati sulla base di un bilancio di previsione predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci consorziati entro il 30 no-

vembre di ogni anno.

L'eventuale avanzo o disavanzo di gestione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può essere dall'Assemblea portato a nuovo nella determinazione del fondo consortile dell'anno successivo.

Resta sempre salva la facoltà dei soci consorziati di effettuare versamenti di importo superiore a quello deliberato per specifici obiettivi coerenti con lo scopo sociale.

ARTICOLO 10 - I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.

La società non può emettere titoli di debito.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

ARTICOLO 11 - E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti: in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti

effettuati. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

ARTICOLO 12 - Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del codice civile, fatta eccezione per il diritto di voto che rimarrà in capo al socio.

ARTICOLO 13 - Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi.

Il loro trasferimento ha efficacia di fronte alla Società soltanto se siano state effettuate le relative iscrizioni nel Registro imprese. Il loro assoggettamento a vincoli produce altresì effetti nei confronti della società e dei terzi solo se risulta iscritto nel Registro imprese.

La cessione di quote o di diritti di opzione è subordinata all'assenso del Consiglio di Amministrazione, da esprimere entro 30 giorni dalla comunicazione, limitatamente all'accertamento circa l'esistenza dei requisiti richiesti per essere soci e circa il rispetto di quanto disposto dal comma 1 dell'ART.6 in merito alla partecipazione alla società.

Il possesso delle quote implica piena ed assoluta adesione all'atto costitutivo ed allo Statuto.

A tal fine il Socio che intende cedere, anche in parte, le proprie quote dovrà darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a mezzo Raccomandata con R.R., indicando l'acquirente, il quantitativo di quote cedende, nonché

	il prezzo e le condizioni richieste per la vendita.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà dare im-	
	mediata comunicazione dell'offerta agli altri soci i quali po-	
	tranno esercitare il diritto di prelazione entro 30 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione stessa.	
	Nel caso in cui uno o più soci non avessero esercitato, entro	
	il termine predetto, in tutto o in parte la prelazione per le	
	azioni di propria spettanza, le quote che così residuassero	
	dovranno essere offerte ai soci che avevano già esercitato il	
	diritto di prelazione.	
	Decorsi 60 giorni dal pervenimento alla società della proposta	
	di vendita senza che le quote siano state oggetto di prelazio-	
	ne nella loro totalità, il socio proponente sarà libero di	
	alienarle nel rispetto di quanto previsto dal terzo comma del	
	presente articolo.	
	ARTICOLO 14 - Le partecipazioni sono liberamente trasferibili	
	per successione mortis causa. In caso di continuazione della	
	società con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno	
	nominare un rappresentante comune.	
	TITOLO V	
	DECISIONI DEI SOCI	
	ARTICOLO 15 - I soci decidono sulle materie riservate alla lo-	
	ro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rap-	
	presentano almeno il 20% del capitale sociale sottopongono al-	

la loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dell'organi di revisione e del suo Presidente o del Revisore unico;
- d) le modificazioni del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci o di esclusione di soci;
- f) l'emissione di titoli di debito, ove consentita;
- g) le decisioni di cui al successivo articolo 30.

ARTICOLO 16 - Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. Dal libro delle decisioni dei Soci devono risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale o Revisore Unico, (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione).

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

ARTICOLO 17 - L'Assemblea viene convocata con avviso spedito,

dall'organo amministrativo, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica, posta elettronica certificata o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal Registro imprese). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione

	scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale	
	dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti	
	all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli	
	stessi.	
	ARTICOLO 18 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Con-	
	siglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano.	
	In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sa-	
	rà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggio-	
	ranza dei presenti.	
	L'Assemblea nomina sempre con il voto della maggioranza dei	
	presenti un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più	
	scrutatori, anche non soci.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare co-	
	stituzione della stessa, accertare l'identità e la legittima-	
	zione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento	
	dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.	
	ARTICOLO 19 - Il voto di ciascun socio vale in misura propor-	
	zionale alla sua partecipazione.	
	Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla da-	
	ta dell'assemblea stessa risultano iscritti nel Registro im-	
	prese. Ogni socio che abbia diritto di intervenire	
	all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, an-	
	che da soggetto non socio, delega che dovrà essere conservata	
	dalla società.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	

	tante in bianco.	
	Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha ef-	
	fetto anche per le successive convocazioni.	
	La rappresentanza in assemblea non può essere conferita né ad	
	amministratori né ai membri del Collegio dei Sindaci (o al re-	
	visore) se nominati, né ai dipendenti della società, né alle	
	società da essa controllate o ai membri degli organi ammini-	
	strativi o di controllo o ai dipendenti di queste.	
	L'Assemblea è regolarmente costituita ai sensi del comma pre-	
	cedente con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno	
	la metà del capitale sociale.	
	L'assemblea regolarmente costituita ai sensi del comma prece-	
	dente delibera a maggioranza (50%+1% del capitale sociale pre-	
	sente), salvo nei casi previsti dal precedente art. 15, comma	
	2, lett. d), e) ed f) nei quali delibera a maggioranza assolu-	
	ta (50%+1% dell'intero capitale sociale) e comunque col voto	
	favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del	
	capitale sociale ed inoltre salvi i casi in cui il presente	
	statuto prevede maggioranze qualificate specifiche più elevate	
	(art. 32 ultimo comma). In ogni caso sono fatti salvi eventua-	
	li maggiori quorum inderogabili previsti per Legge.	
	Il voto deve essere palese e tale da consentire l'individua-	
	zione dei soci dissenzienti.	
	Salvo diversa disposizione di legge le partecipazioni per le	
	quali non può essere esercitato il diritto di voto sono compu-	

	tate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le	
	medesime partecipazioni e quelle per le quali il diritto di	
	voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del	
	socio di astenersi per conflitto di interessi non sono compu-	
	tate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di	
	capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.	
	ARTICOLO 20 - Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare	
	da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal	
	notaio, se richiesto dalla legge.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in	
	allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresen-	
	tato da ciascuno;	
	deve altresì indicare le modalità e il risultato delle vota-	
	zioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione	
	dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale de-	
	vono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichia-	
	razioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Il verbale va trascritto nel libro delle decisioni dei soci.	
	Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la	
	modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un no-	
	taio. I verbali relativi all'approvazione dei bilanci, alle	
	modifiche statutarie e alla nomina relativa dell'organo ammi-	
	nistrativo, sono pubblicate sul sito della società alla sezio-	
	ne dedicata alla trasparenza.	
	TITOLO VI	

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 21 - La società potrà essere amministrata, da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di 3 ad un massimo di 9, nominato secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

Almeno il 51% dei membri del Consiglio di amministrazione deve essere nominato in rappresentanza dei soggetti privati economici e sociali facenti parte della compagine sociale.

In merito alle decisioni assunte nell'ambito dello sviluppo locale di tipo partecipativo il consiglio di amministrazione delibera in modo tale che né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto.

ARTICOLO 22 - E' prevista la durata del mandato degli Amministratori in 3 (tre) esercizi. Gli amministratori sono rieleggibili.

In corrispondenza del termine di ciascun periodo di programmazione del PSR Regione Emilia-Romagna, i soci dovranno stabilire se confermare gli amministratori in carica o nominarne di

nuovi.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina. La cessazione degli amministratori ha in ogni caso effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo viene ricostituito.

ARTICOLO 23 - Il Consiglio di Amministrazione, nominato ai sensi del precedente art. 21, comma 1 elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

ARTICOLO 24 - Le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti.

In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ARTICOLO 25 - Con la maggioranza di cui al precedente comma, gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni.

Il consiglio di Amministrazione in particolare:

- dà l'assenso alla cessione di quote o di diritti di opzione;

	- nomina il Presidente, il Vice Presidente, l'Amministratore	
	delegato, e se del caso, il Comitato Esecutivo e i Comitati	
	tecnici;	
	- nomina il direttore generale, se previsto, e in sua assenza,	
	il personale degli uffici, determinandone i compensi e affida	
	incarichi a terzi;	
	- può nominare Procuratori, scegliendoli anche fuori dal Con-	
	siglio, determinandone i poteri, le attribuzioni e fissandone	
	i compensi;	
	- provvede alla gestione del patrimonio sociale;	
	- redige i bilanci preventivi e consuntivi e le relazioni an-	
	nuali ed infrannuali sull'attività;	
	- propone all'Assemblea regolamenti interni ed eventuali va-	
	riazioni dello Statuto;	
	- delibera in materia di contratti d'appalto.	
	A tal fine il Consiglio di Amministrazione:	
	a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con	
	lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo	
	allo scopo (ad esempio posta elettronica), almeno tre giorni	
	prima dell'adunanza e in caso di urgenza con posta elettronica	
	certificata da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali ven-	
	gono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché	
	l'ordine del giorno.	
	Nel caso di ricorso alla posta elettronica o ad altro mezzo	
	idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti all'indi-	

rizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che
siano stati espressamente comunicati dagli amministratori me-
desimi.

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i membri del Collegio sindacale se nominati.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-

dine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali condizioni la riunione del consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura del verbale.

Le relative delibere devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio, nei casi previsti dalla legge, da trascriversi nel libro delle decisioni degli amministratori, applicandosi in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 20 del presente statuto. I verbali di cui al comma precedente sono pubblicati sul sito della società nella sezione dedicata alla Trasparenza, entro 30 gg dalla seduta, nel rispetto della legge sulla privacy.

ARTICOLO 26 - All'organo amministrativo è affidata la gestione della società: a tal fine potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e il presente Statuto riservano espressamente ai soci.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 C.C. e del presente statuto ad un comitato esecutivo composto da alcuni

dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente.

L'organo amministrativo può nominare, nei limiti della durata del proprio mandato ed individuandolo con procedura ad evidenza pubblica, un direttore generale, anche fra persone estranee alla società, determinandone i poteri - conferendogli anche procure speciali - e stabilendo, eventualmente, un apposito compenso.

L'organo amministrativo può inoltre nominare procuratori speciali per la cura di determinate attività e/o procedure.

ARTICOLO 27 - Il Consiglio di Amministrazione provvede ad assicurare, anche mediante Regolamenti interni le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto d'interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche.

L'Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione si adopererà per la più ampia trasparenza dei propri atti e pubblicherà i verbali delle proprie deliberazioni on-line sul sito web della società, entro 30 (trenta) giorni dalla seduta, nel rispetto delle

	norme sulla privacy.	
	TITOLO VII	
	RAPPRESENTANZA LEGALE	
	ARTICOLO 28 - Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o	
	disgiuntamente a ciascuno degli amministratori è attribuita la	
	rappresentanza generale della società, attiva e passiva, so-	
	stanziale e processuale.	
	L'atto di nomina può prevedere limitazioni ai poteri di rap-	
	presentanza degli amministratori, da pubblicarsi contestual-	
	mente alla nomina stessa.	
	TITOLO VIII	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	ARTICOLO 29 - L'assemblea dei soci nomina un organo di con-	
	trollo - monocratico o collegiale - e/o di revisione, determi-	
	nandone le competenze, i poteri e i compensi, nel rispetto	
	delle disposizioni di legge vigenti, secondo modalità tali da	
	garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un	
	terzo dei componenti.	
	In caso di organo di controllo collegiale, i relativi membri	
	sono nominati secondo modalità tali da garantire che il genere	
	meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.	
	Ai membri dell'organo di controllo e/o di revisione, se nomi-	
	nato, spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgi-	
	mento dell'incarico e un compenso stabilito dall'assemblea dei	
	soci con deliberazione che, una volta presa, sarà valida anche	

	per gli esercizi successivi fino a diversa deliberazione.	
	I componenti dell’organo di controllo sono nominati per la	
	prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai soci.	
	Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data	
	della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo	
	al terzo esercizio della carica.	
	La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento	
	in cui l’organo di controllo è stato ricostituito.	
	Non possono essere nominati nell’organo di controllo e se no-	
	minati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle con-	
	dizioni previste dall'art. 2399 C.C.	
	Non possono essere nominati nell’organo di controllo coloro	
	che svolgono anche attività di consulenza per uno qualsiasi	
	dei soci.	
	La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo	
	di controllo, ricorrendo i presupposti di legge.	
	Il controllo contabile della società può essere esercitato da	
	un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministe-	
	ro della Giustizia.	
	Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter C.C.;	
	si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409 sexies	
	C.C.	
	TITOLO IX	
	RECESSO DEL SOCIO	
	ARTICOLO 30 - Ciascun socio ha diritto di recedere dalla so-	

spedita alla società, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto ex art. 2473 c.c., o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

Nel caso in cui entrambe le procedure non approdassero ad alcun risultato, si procederà ai sensi di legge.

Oltre che nel caso di cui all'art. 2466 c.c., può essere escluso il socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, qualora il medesimo non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione deve essere approvata dai soci con deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale, pertanto, non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta.

Entro tale termine, il socio escluso può fare opposizione da-

	vanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione	
	del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione.	
	Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno	
	di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro. Il	
	socio escluso ha diritto al rimborso della sua partecipazione;	
	al riguardo si applicano le disposizioni del presente articolo	
	previste per l'ipotesi di recesso, esclusa la possibilità del	
	rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale	
	sociale ex art. 2473 - bis.	
	TITOLO X	
	BILANCI, DESTINAZIONE UTILI E FORME DI CONTROLLO DEI SOCI	
	ARTICOLO 31 - Gli esercizi sociali si aprono il giorno 1 (uno)	
	gennaio e si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ciascun esercizio gli amministratori procedono	
	alla formazione del bilancio sociale a norma di legge che deve	
	essere presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio, salva la possibilità di un maggior termine nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art.	
	2364, quando particolari esigenze motivate lo richiedano.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla de-	
	stinazione degli utili, in relazione alla natura consortile	
	della società, sono interamente reinvestiti per il persegui-	
	mento delle finalità sociali, detratta la quota del 5% (cinque	
	per cento) per la riserva legale, fino a che questa non abbia	

	raggiunto il minimo di legge.	
	Entro il 30 novembre di ogni anno, l’organo di amministrazione	
	propone all’assemblea, che approva, un bilancio di previsione	
	con la specifica distinzione tra le voci che ineriscono la Mi-	
	sura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader” e le altre vo-	
	ci. Entro il 31 agosto di ogni anno il Consiglio di Ammini-	
	strazione elabora e fornisce ai soci una situazione infrannua-	
	le che verifica l’andamento della gestione rispetto al bilan-	
	cio di previsione.	
	TITOLO XI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 32 - La società si scioglie nei casi previsti dalla	
	legge.	
	Nel caso di cui al precedente comma l'assemblea con apposita	
	deliberazione collegiale da adottarsi con le maggioranze pre-	
	viste per la modifica del presente statuto dispone il numero	
	dei liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio, nel	
	caso di pluralità di liquidatori, la loro nomina, con indica-	
	zione di quelli cui spetta la rappresentanza della società, i	
	criteri per la liquidazione ed i loro poteri. In mancanza di	
	alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si ap-	
	plica l'articolo 2489 C.C.	
	La società può in ogni momento revocare lo stato di liquida-	
	zione, occorrendo previa eliminazione della causa di sciogli-	

mento, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto.

In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso con gli effetti dell'art. 28 del presente statuto.

TITOLO XII

FORO COMPETENTE

ARTICOLO 33 - Per le controversie inerenti il presente statuto
è competente il Foro determinato per legge in relazione alla
sede legale della società.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 34 - Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

F.to: Ilia Varo

F.to: Tomaso Bosi notaio